



COMUNE DI RONCHIS

PROVINCIA DI UDINE

***STATUTO
COMUNALE***

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 **Principi fondamentali**

1. Il Comune di Ronchis rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne persegue lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, favorendo le pari opportunità.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, autonomia normativa regolamentare, autonomia organizzativa e autonomia amministrativa.
3. Il Comune ha inoltre autonomia impositiva e finanziaria che si svolge nell'ambito del proprio Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In questo ambito l'autonomia impositiva può tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.
4. Il Comune si impegna a divulgare il presente Statuto alla cittadinanza con ogni mezzo utile a tal fine.

Art. 2 **Finalità**

1. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
2. Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico, secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Nel Comune di Ronchis le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita e alla dialettica democratica, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento.
5. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
6. Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico, secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
7. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
8. Nel Comune di Ronchis le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita e alla dialettica democratica, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento.
9. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) la crescita della comunità di Ronchis ricercando un ruolo del Comune consono alla sua collocazione geografica e storica;
 - b) la promozione dell'effettivo sviluppo della persona umana e dell'uguaglianza degli individui;
 - c) la promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione multi-etnica mediante il coinvolgimento di associazioni, istituzioni scolastiche e culturali che perseguono tale obiettivo;

- d) la crescita della comunità di Ronchis ricercando un ruolo del Comune consono alla sua collocazione geografica e storica;
- e) la promozione dell'effettivo sviluppo della persona umana e dell'uguaglianza degli individui;
- f) la promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione multi-etnica mediante il coinvolgimento di associazioni, istituzioni scolastiche e culturali che perseguono tale obiettivo;
- g) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
- h) la tutela del diritto alla salute, il sostegno alla realizzazione di un sistema coordinato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- i) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- j) la protezione delle risorse ambientali; il Comune di Ronchis ricerca e promuove ogni idonea soluzione collaborativa con altri enti territoriali elettivi in particolare per la salvaguardia del Fiume Tagliamento e delle aree prospicienti tesa al ripristino dell'esistenza naturale e il recupero e la valorizzazione del borgo di origine medioevale di Fraforeano;
- k) la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riferimento alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
- l) il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità".

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. In particolare il Comune coopera con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, nell'ambito dei principi proposti dalla legge regionale.
3. L'azione del Comune sarà improntata sempre allo spirito della carta europea dell'autonomia locale (Legge n. 439/1989).

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune si estende per kmq. 18.42 ed è costituita dai seguenti agglomerati urbani: Ronchis capoluogo e la frazione di Fraforeano il cui territorio.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Ronchis capoluogo.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dalla Giunta comunale previa consultazione popolare.

Art. 5
Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio comunale.
2. Il Regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone e può anche stabilire condizioni e modalità per l'uso dello stemma da parte di altri enti ed associazioni operanti nel territorio del Comune.

Art. 6
Tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana

1. Il Comune di Ronchis assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale principio fondamentale di specialità e ne promuove lo studio e l'uso e la diffusione, secondo le modalità fissate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
2. Il Comune assicura il suo sostegno ad enti ed organismi che nel territorio comunale perseguono finalità di cui al comma precedente o ne favorisce la costituzione.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I - ORGANI ELETTIVI

Art. 7 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. Le attribuzioni degli organi del Comune sono quelle determinate dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 8 Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.

2. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e ne garantisce la presenza nella Giunta e negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni indipendenti.

3. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

4. La gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, definite in sede di bilancio annuale, è disciplinata da apposito regolamento.

5. La facoltà d'uso della lingua friulana nelle sedute del Consiglio comunale sarà disciplinata dal regolamento.

Art. 9
Competenze, attribuzioni e funzionamento

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il Consiglio impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.
3. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
4. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10
Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale viene sciolto: nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Art. 11
Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sessioni nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; sono straordinarie tutte le altre. Il Consiglio può riunirsi anche d'urgenza.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
4. Le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato sono presentate dal Sindaco al Consiglio, sentita la Giunta, nella prima seduta successiva all'elezione.
5. Il Consiglio approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
6. Il Consiglio partecipa all'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. Le modalità di tale partecipazione riguardano la definizione, l'adeguamento e la verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche e sono disciplinate dal regolamento.

Art. 12 **Commissioni**

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni composte nel rispetto del criterio proporzionale.
2. Il numero, il funzionamento, la composizione, la durata, l'oggetto, le modalità ed i limiti del controllo e della garanzia, nonché i poteri delle commissioni e le forme di pubblicità delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.
3. Ai componenti delle commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, istituite a norma di legge con criterio proporzionale, è attribuito un numero di voti dispari.

Art. 13 **Consiglieri**

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri che non intervengono alle sessioni ordinarie e a quelle straordinarie per cinque volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il Regolamento stabilisce il procedimento della decadenza ed il Consigliere ha in ogni caso il diritto di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento.
4. Il Sindaco può, con atto motivato, assegnare ad uno o più consiglieri il compito di coadiuvarlo nell'esame e nello studio di materie e problemi specifici senza che ciò costituisca titolo per il riconoscimento di indennità aggiuntive.

Art. 14 **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, anche unipersonali, e ne danno comunicazione *per iscritto* al Sindaco e al Segretario comunale unitamente al nome del capogruppo *entro quindici giorni dall'insediamento del consiglio o dalla presentazione delle dimissioni del precedente capogruppo*. I consiglieri possono appartenere ad un gruppo diverso da quello di elezione dandone comunicazione al Sindaco secondo quanto previsto nel regolamento. Nelle more della designazione i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la Conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 15 **Giunta comunale**

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune.

Art. 16
Nomina e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un ViceSindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 17
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 4 (Quattro) assessori. La decisione finale sul numero degli assessori spetta al Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri. Possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa, nonché dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 18
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta esercita collettivamente le proprie funzioni e le sedute sono valide se sono presenti la metà dei componenti determinata per eccesso computandosi a tal fine il Sindaco. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, a meno che la legge non disponga diversamente.
2. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche e per le votazioni si applica il medesimo criterio previsto per il Consiglio comunale.
3. Alle sedute il Sindaco può ammettere, senza diritto di voto, limitatamente agli affari di loro competenza e con l'obbligo di allontanarsi al momento della votazione: responsabili di uffici e servizi, Consiglieri comunali, esperti e consulenti esterni.
4. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Segretario comunale e dal Sindaco.

Art. 19 **Attribuzioni**

1. Alla Giunta, oltre a quanto previsto dalla legge, spettano le seguenti attribuzioni di governo locale:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone i disegni e le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, fatta salva la competenza consiliare nei casi previsti dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs.vo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
- f) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
- g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- h) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo.

La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

- i) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
- j) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- k) approva il PEG/PRO;
- l) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato nonché il conseguimento degli obiettivi di risultato, sentito il Segretario comunale;

2. Ai componenti dell'organo esecutivo, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono essere attribuite le responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Art. 20
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali del Comune deliberano validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. Il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute del consiglio comunale è indicato dal Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. Nelle more della sua approvazione il numero di consiglieri necessari è pari a quello previsto nel presente comma per tutti gli altri organi collegiali.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Art. 21
Sindaco

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

Al Sindaco spetta la rappresentanza in giudizio dell'ente.

Art. 22
Dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

I casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco sono disciplinati dalla legge.

Art. 23
ViceSindaco

1. Il ViceSindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del ViceSindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età qualora nel documento di nomina non venga indicato l'ordine di anzianità fra gli assessori.

Art. 24
Sindaco emerito
L.R. 27/2012, art.10, c.95

1. Coloro che ai sensi della legge assumono la carica onorifica di Sindaci emeriti, possono svolgere, su richiesta del Sindaco in carica, consulenze, partecipare a incontri, fornire pareri sull'attività comunale.

Titolo II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 25
Compiti del Segretario comunale

Il Segretario comunale, al fine di perseguire gli obiettivi e i programmi dell'amministrazione e nel rispetto delle direttive del Sindaco, svolge funzioni di collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento, direzione complessiva, vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento dell'Ente e concorrere all'imparzialità dell'azione amministrativa.

Il Segretario comunale nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi elettivi e delle direttive del sindaco da cui dipende funzionalmente:

- a) coordina l'attività dei funzionari e con essi sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici, dirimendo eventuali conflitti di attribuzione e di competenza, esamina collegialmente i problemi organizzativi e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte;
- b) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e sui relativi atti esecutivi;
- c) determina per i procedimenti relativi ad atti di competenza del Comune l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché all'adozione del provvedimento finale, ove non siano già direttamente individuati con legge o regolamento;
- d) cura che il funzionario di ciascun settore provveda ad assegnare a sé o ad altri dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento, nonché eventualmente all'adozione del provvedimento finale;
- e) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale.

Art. 26
Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante il perseguimento di obiettivi specifici
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
3. La Giunta disciplina con regolamento la consistenza e la variazione della dotazione organica del personale.

Art. 27

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuitigli.
3. Gli uffici sono organizzati secondo: principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura e sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 28

Responsabilità degli uffici

1. Il Funzionario, con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, pone in essere atti ed attività necessari per il perseguimento degli obiettivi e dei programmi fissati dagli Organi elettivi nella loro funzione di indirizzo e controllo organizzando ed utilizzando le risorse assegnate, in piena autonomia tecnica, di decisione, di direzione, di capacità di spesa e di controllo, assumendone la relativa responsabilità gestionale e dei risultati.
2. Spetta pertanto al Funzionario nell'ambito del settore cui è preposto:
 - a) l'attività gestionale degli uffici e dei servizi, cioè la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del proprio Settore;
 - b) l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
 - c) la Presidenza della Commissione di gara per appalto, alienazioni, locazioni, somministrazione, assumendo la responsabilità in ordine alle procedure relative;
 - d) la stipulazione dei contratti.
3. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
4. Ulteriori norme di specificazione relative al personale ed alla determinazione dei criteri sulla attività gestionale degli uffici e dei servizi, vengono demandate ad apposito Regolamento.

Art. 29

Collaborazione esterna

1. Il Regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire:
 - la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - la natura privatistica del rapporto;
 - la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.
3. E' inoltre ammessa la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per la copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici, secondo quanto indicato dall'art 110, del D.Lgs.vo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 30

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale, in materia di gestione economico - finanziaria dell'Ente.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 31

Accordi di collaborazione

1. L'amministrazione comunale può sempre concludere appositi accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comunale e per la definizione di opere, di interventi o di programmi che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

Art. 32

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, anche attraverso contratti, convenzioni, associazioni intercomunali, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di interesse comune.

Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 33 Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione della popolazione all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo I - Iniziativa politica e amministrativa

Art. 34 Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 35 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 36 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità che devono essere ampiamente motivate e accompagnate da un congruo numero di firme.
2. La Giunta comunale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 37 Proposte

1. Un numero non inferiore al 15 % dei cittadini elettori del comune possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II - Associazionismo e partecipazione

Art. 38 **Principi generali**

1. Il Comune, attraverso lo Statuto, riconosce il valore delle libere forme associative, promuove gli organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.
2. Il Comune garantisce ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni, il diritto di interloquire pubblicamente con l'amministrazione.
3. Il Comune favorisce e regola gli organismi di partecipazione dei cittadini su base di frazione con funzione consultiva.
4. Si riconosce pure la Parrocchia quale persona giuridica come interlocutore nelle strutture partecipative locali e così pure gli istituti relativi operanti nel territorio comunale.

Art. 39 **Associazioni**

1. Il Comune riconosce all'Associazionismo il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività economica, turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente, ricercando il contributo di tutta la popolazione, in:
 - a. iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica culturale e ambientale nonché di salvaguardia del patrimonio storico, della lingua, degli usi, costumi e tradizioni popolari e del folklore della località;
 - b. attività ricreative e sportive;
 - c. supporto di attività promosse dagli operatori economici del Comune: agricoltori, artigiani, commercianti ed operatori del terziario;
 - d. coordinamento di iniziative ed attività locali.
- Viene istituito l'albo delle associazioni locali presso l'ufficio del Segretario comunale, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 40 **Incentivazione**

1. Il regolamento per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati disciplina le modalità di concessione di contributi ordinari e/o straordinari alle associazioni iscritte all'apposito albo.

Art. 41
Consulta Frazione di Fraforeano

1. Ai sensi del precedente art. 38 viene riconosciuta la Consulta Frazionale di Fraforeano quale organo consultivo dell'Amministrazione.
2. La Consulta può esprimere pareri e proposte su atti che riguardano la frazione nonché sullo schema del bilancio di previsione.
3. I pareri e le proposte devono essere inviate al Sindaco il quale li sottoporrà al Consiglio comunale o alla Giunta Municipale in relazione alla rispettiva competenza.
4. Il numero dei membri della consulta viene stabilito in tre.
5. I rappresentanti non dovranno essere consiglieri comunali in carica.
6. Con Regolamento sono disciplinate le modalità di nomina, funzionamento, pubblicità dei lavori della consulta frazionale.

Art. 42
Commissioni Consultive

1. La Giunta Comunale può istituire commissioni comunali a carattere consultivo allo scopo di elaborare proposte e coordinare interventi nei settori di specifica competenza.
2. L'istituzione della Commissione compete alla Giunta la quale ne fisserà le competenze, le attribuzioni, la durata e la decadenza. Le Commissioni sono nominate con provvedimento del Sindaco, sentita la Giunta comunale. E' garantita, in seno alle commissioni, la rappresentanza della minoranza consiliare.

Capo III - Referendum - Diritti di accesso

Art. 43 Referendum

1. E' previsto l'uso del referendum, in tutte le materie di esclusiva competenza locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi dieci anni.
3. Il Sindaco indice referendum comunali nei seguenti casi:
 - su richiesta dei due terzi o della maggioranza assoluta in seconda votazione dei Consiglieri assegnati in ordine a provvedimenti, regolamenti o norme statutarie che tali organi intendono adottare o che si intendono sottoporre a verifica;
 - su richiesta di un congruo numero di cittadini che rappresenti almeno il 30% del corpo elettorale in ordine a proposte innovative circa provvedimenti, regolamenti o norme statutarie e in ordine a valutazioni e indicazioni circa l'attività amministrativa del Comune.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
In caso di richiesta di più referendum, questi si svolgeranno contemporaneamente.
5. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 44 Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate modificazioni, dai 2/3 dei componenti l'organo collegiale competente.

Art. 45 Diritti di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enunciare la categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme per il rilascio di copie.

CAPO IV
ISTITUTI DI GARANZIA

Art. 46

Poteri sostitutivi

1. In caso di mancata adozione di atti obbligatori in forza di legge o di Statuto vi provvede, in qualità di commissario ad acta il Revisore dei conti. Spetta al Regolamento disciplinare i casi e le modalità di esercizio del potere di cui trattasi.

Titolo III - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 47

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 30% dei cittadini elettorali per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 48

Regolamenti

1. L'iniziativa dei regolamenti comunali spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del presente Statuto.

2. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

3. I regolamenti entrano in vigore, se non disposto diversamente, contestualmente all'esecutività della deliberazione con cui sono approvati.

Art. 49

Norme transitorie e finali

Fino all'adozione dei regolamenti previsti dallo Statuto restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 - Territorio e sede comunale
- Art. 5 - Stemma e gonfalone
- Art. 6 - Tutela e valorizzazione della lingua e cultura friulana

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I - ORGANI ELETTIVI

- Art. 7 - Organi
- Art. 8 - Consiglio Comunale
- Art. 9 - Competenze, attribuzioni e funzionamento
- Art. 10 - Scioglimento del Consiglio
- Art. 11 - Sessioni e convocazioni
- Art. 12 - Commissioni
- Art. 13 - Consiglieri
- Art. 14 - Gruppi consiliari
- Art. 15 - Giunta comunale
- Art. 16 - Nomina e preroga
- Art. 17 - Composizione
- Art. 18 - Funzionamento della Giunta
- Art. 19 - Attribuzioni

- Art. 20 - Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 21 - Sindaco
- Art. 22 - Dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
- Art. 23 - ViceSindaco
- Art. 24 - Sindaco emerito LR 27/2012 art. 10 c. 95

Titolo II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

- Art. 25 - Compiti del Segretario comunale
- Art. 26 - Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 27 - Struttura
- Art. 28 - Responsabilità degli uffici
- Art. 29 - Collaborazione esterna

Titolo III - CONTROLLO INTERNO

- Art. 30 - Principi e criteri

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

- Art. 31 - Accordi di collaborazione
- Art. 32 - Convenzioni

Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 33 - Partecipazione

Capo I - Iniziativa politica ed amministrativa

- Art. 34 - Interventi nel procedimento amministrativo
- Art. 35 - Istanze
- Art. 36 - Petizioni
- Art. 37 - Proposte

Capo II - Associazioni e partecipazione

- Art. 38 - Principi generali
- Art. 39 - Associazioni
- Art. 40 - Incentivazione
- Art. 41 – Consulta Frazione di Fraforeano
- Art. 42 - Commissioni consultive

Capo III - Referendum - Diritti di accesso

- Art. 43 - Referendum
- Art. 44 - Effetti del referendum
- Art. 45 - Diritto di accesso

Capo IV – Istituti di garanzia

- Art. 46 – Poteri sostitutivi

Titolo III - FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 47 - Statuto
- Art. 48 - Regolamenti
- Art. 49 - Norme transitorie e finali

Lo Statuto del Comune di Ronchis è stato adottato con deliberazione consiliare n. 26 del 17.06.1991, approvata dal Comitato Provinciale di Controllo di Udine nella seduta del 30.10.1991 ai n.ri 68108/85677.

E' stato modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 55 del 12.10.1991, approvata dal Comitato Provinciale di Controllo di Udine nella seduta del 14.01.1993 ai n.ri 68108/85677.

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 51 del 27.11.1992, approvata dal Comitato Provinciale di Controllo di Udine nella seduta del 14.01.1991 ai n.ri 204/15009.

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 57 del 29.10.1993, approvata dal Comitato Provinciale di Controllo di Udine nella seduta del 29.12.1993 ai n.ri 4318/14985.

Modificato ai sensi della Legge n. 81/1993 e successive modificazioni ed integrazioni (Legge n. 415/1993) con deliberazione del consiliare n. 24 del 22.04.1994, modifica approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 07.06.1994 nr. 1363/C.C.C..

Modificato con deliberazione consiliare n. 46 del 29.09.1997, approvata dal Comitato Provinciale di Controllo di Udine nella seduta del 22.12.1997 nr. 58449.

Modificato con deliberazione consiliare n. 66 del 03.12.1997, approvata dal Comitato Provinciale di Controllo di Udine nella seduta del 26.01.1998 nr. 62478.

Modificato con deliberazione consiliare n. 35 del 30.09.2004.

Modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 26.08.2013.